

eram.m. 1381/2022

R.G.F. m 38/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 66 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

RAMON ALBERTO BAEZ MARTINEZ (CF
BZMRNL86A20Z505P) nato in Repubblica Dominicana il
20/01/1986, residente in Langhirano (PR), strada Quinzano sotto n.
1/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Caravà (C.F.: CRV SLV
76E 54L 219D) e dall'Avv. Letizia Cavalli (C.F.: CVL LTZ 74R 42G
337V) ed elettivamente domiciliato in Parma, Borgo del Parmigianino
n. 16, presso lo studio del difensore

nei confronti di

SV SERVIZI SRLS (C.F.02918200342) con sede in Parma, via
Strasburgo n. 18/a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da RAMON ALBERTO BAEZ
MARTINEZ per la dichiarazione di fallimento di SV SERVIZI SRLS;

considerato che l'amministratore unico non si è costituito né è
comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., nonostante la regolarità della
notifica eseguita in data 26/05/2022 dalla Cancelleria all'indirizzo PEC
della società risultante dalla visura;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente *"le seguenti attività per conto terzi e/o presso terzi: disossatura di prosciutti, lavorazioni di carni e prosciutti, sgarbiatura, scotennatura e confezionamento di salumi; servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione..."*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 6.188,73 portati da decreto ingiuntivo e da quello nei confronti dell'Erario per euro 25.057,65;

osservato che non risulta provato, in capo alla debitrice, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., anche in considerazione del fatto che non risulta depositato nessun bilancio in camera di commercio (nonostante la costituzione della società risalga al 2019);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, nonché dalla presenza di debiti nei confronti



dell'erario che, pur non ingenti, non risultano onorati, vista l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dall'istante, nonché la sostanziale inattività della società, evincibile dal fatto che nel 2021 il numero di dipendenti dell'impresa è passato dal numero di quattro nel primo trimestre al numero di zero nel quarto trimestre (mentre al momento della costituzione i dipendenti erano 11);

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Angela Frisullo, con studio in Parma, Viale Antonio Fratti n. 56, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di SV SERVIZI SRLS (C.F. 02918200342), con sede legale in Parma, via Strasburgo n. 18/A, in persona del legale rappresentante Ventura Simone (C.F. VNT SMN 74D27 G337K) nato a Parma 27/04/1974 ed ivi domiciliato in via Bezzecca, n. 12;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott. Angela Frisullo, con studio in Parma, Viale Antonio Fratti n. 56;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza virtuale del giorno 10/11/2022 ore 09:50 e, a tal fine,

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il



curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria almeno quattro giorni prima dell'udienza, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 06/07/2022

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott.Marco Vittoria

